

Pubblicato il 19/09/2023

N. 00499 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 01130/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2023, proposto da Claudia Fiasconaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Università degli Studi di Palermo - Commissione Giudicatrice Nominata per la procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VIII ciclo, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Ducato e Francesca Paola Di Gregoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Antonella Castiglia, Mariaenza Prestianni, Giuseppina Prestianni, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- degli esiti delle prove preselettive svoltesi il 07.07.2023 relative alla scuola

secondaria di secondo grado, CICLO VIII, resi noti con pubblicazione in data 10.07.2023, relativi alla procedura concorsuale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado, nella parte in cui ha individuato l'odierna ricorrente come non ammessa a partecipare alle prove scritte;

- del provvedimento di esclusione dalle prove scritte relative alla procedura concorsuale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado, in ragione della votazione riportata in esito alle prove preselettive svoltesi in data 07.07.2023, conosciuta a seguito dell'accesso agli atti consentito in data 11.07.2023 nonché del relativo questionario e della scheda di valutazione e quindi degli esiti della prova preselettiva, nella parte in cui alla odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello minimo necessario per il superamento della prova;

- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti di seguito specificati del questionario somministrato in data 07.07.2023;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso il provvedimento comunque denominato, ove adottato, con il quale è stata respinta la richiesta di riesame e di ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta;

nonché per l'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere la prova scritta della predetta procedura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamati i condivisi principi giurisprudenziali per cui in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione;

Ritenuto, in esito alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che il ricorso appare provvisto di sufficiente *fumus* di fondatezza, atteso che entrambi i quesiti su cui si sono appuntate le doglianze della ricorrente appaiono formulati in maniera ambigua e tale da non consentire l'univocità della risposta (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158);

Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare e considerato che, non risultando ancora approvata la graduatoria definitiva, la procedura concorsuale deve ritenersi tuttora pendente, per cui va disposta l'ammissione con riserva della ricorrente a tutte le successive fasi della ridetta procedura;

Ritenuto inoltre di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, mediante notificazione del ricorso introduttivo, degli eventuali motivi aggiunti, e della presente ordinanza nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità

del ricorso;

Ritenuto inoltre:

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

- il testo integrale del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, poi che l'Università degli Studi di Palermo:

- dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, di quello per motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) del testo integrale del ricorso introduttivo, di quello per motivi aggiunti e della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, infine, che ricorrano giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese della presente fase del giudizio, in ragione degli specifici profili della controversia (art. 57 c.p.a.).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto sospende l'efficacia del gravato provvedimento di esclusione e dispone che la ricorrente sia ammessa con riserva a tutte le fasi concorsuali non ancora espletate.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei sensi e con le modalità indicate in motivazione.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 aprile 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Giallombardo, Referendario

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO